# **ALLEGATO B**

ISTRUTTORIA ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE NEI CONFRONTI DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

\_\_\_\_\_\_

# [Rettifica d'ufficio num. 1] – Osservazione "0"

L'ufficio Mercati ha verificato che, nel periodo "OTTOBRE 2018 – DICEMBRE 2020", si sono verificate alcune incongruenze nell'assegnazione delle presenze agli operatori titolari di posteggi, in quanto, al verificarsi di alcune condizioni specifiche e ben individuate, il software di gestione dei mercati ha assegnato la presenza per giornate di mercato in cui l'assegnatario del posteggio era effettivamente assente.

Nello specifico l'anomalia si è verificata quando tale software ha assegnato, ad uno spuntista, il posteggio di un titolare assente. In questi casi, e per il periodo sopra indicato, è stata conteggiata la presenza sia allo spuntista sia al titolare del posteggio.

L'ufficio scrivente è riuscito quindi ad identificare puntualmente tali anomalie ed ha provveduto alla rimozione delle presenze errate.

\_\_\_\_\_\_

# [Rettifica d'ufficio num. 2] - Osservazione "0-bis"

L'ufficio Mercati ha verificato che, nell'elaborazione delle graduatoria provvisoria, non erano state prese in considerazione tre giornate di mercato (ossia: 22/07/2019 – 29/07/2019 e 14/10/2019) mentre, per la sola giornata del 13/05/2019, erano state conteggiate le presenze solo di una parte degli operatori.

Sono state quindi eliminate tali anomalie, aggiungendo correttamente le presenze mancanti riscontrate nelle giornate sopra indicate.

\_\_\_\_\_\_

# [Rettifica d'ufficio num. 3] – Osservazione "0-ter"

L'ufficio Mercati ha verificato che, nell'elaborazione delle graduatoria provvisoria, sono state calcolate erroneamente le giornate per le quali manca il rilevamento delle presenze.

In considerazione del fatto, che per le giornate in cui manca il rilevamento delle presenze, è stato assegnato un punteggio calcolato in base alla percentuale di frequenza del periodo precedente, si è ritenuto opportuno effettuare il ricalcolo di tali giornate e la relativa riassegnazione del dovuto punteggio.

Tale nuovo ricalcolo, è stato ovviamente esteso, prpporzionalemnte, a tutti i concessionari.

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 1]

Osservazione prot n. 2334 del 08/01/2021 effettuata da Di Addezio Gabriele

Esito: OSSERVAZIONE ACCOLTA

#### **Motivazioni:**

Riesaminando la posizione del richiedente è emersa una effettiva errata attribuzione di punteggi dovuta ad uno scambio di posteggio con altro operatore. L'anomalia è stata sanata attribuendo ai due operatori coinvolti nello scambio, il giusto punteggio.

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 2]

Osservazione prot n. 2472 del 08/01/2021 effettuata da Rahman Shydur

Esito: OSSERVAZIONE ACCOLTA

### Motivazioni:

Trattasi, in effetti, non di vera e propria osservazione, ma di semplice richiesta dati. Infatti, come da richiesta pervenuta, sono state comunicate al titolare dell'autorizzazione le presenze effettuate dal 12/08/2020 al 31/12/2020 (protocollo num. 23842 del 11/02/2021).

[Osservazione num. ordine: 3]

Osservazione prot n. 3545 del 11/01/2021 effettuata da Di Anna Antonella

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazioni:

L'osservazione non è accoglibile in quanto l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92 del 2010 non è comunque ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

.....

[Osservazione num. ordine: 4]

Osservazione prot n. 4027 del 11/01/2021 effettuata da Alam Mahabub

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

### Motivazioni:

L'osservazione non è accoglibile in quanto le motivazioni addotte a giustificare le sue assenze non rientrano tra le casistiche previste dal vigente regolamento comunale per la vendita su suolo pubblico (per esempio: giustificazioni per malattia), che seppur in ogni caso permettono la conservazione del posto assegnato, ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata come da normativa vigente. Tanto meno la propria discrezionalità a presenziare al mercato, sulla base di personali convinzioni.

.....

# [Osservazione num. ordine: 5]

Osservazione prot n. 4110 del 11/01/2021 effettuata da Scaccia Aldo Florindo

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

## Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

# [Osservazione num. ordine: 6]

Osservazione prot n. 4409 del 12/01/2021 effettuata da lenni Claudio

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### **Motivazione:**

Da una completa revisione della posizione dell'osservante, si evince che nella graduatoria relativa al periodo "FEBBRAIO 2011 – DICEMBRE 2020" la ditta ha effettivamente collezionato un numero di presenze molto prossimo al totale di giornate di mercato tenutesi in tale periodo; ciò risulta, a maggior ragione, anche dopo i riconteggi delle presenze effettuati d'ufficio. (vedi osservazioni d'ufficio nn. 0, 0-bis e 0-ter).

Evidentemente la posizione di classifica dell'osservaznte in questione, è fortemente condizionata dalla valutazione ottenuta in sede di graduatoria approvata con determina n. 92/2010.

A tal proposito, si evidenzia comunque che l'osservazione non è pertanto accoglibile in quanto l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92/2010 non è ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

.....

# [Osservazione num. ordine: 7]

Osservazione prot n. 4481 del 12/01/2021 effettuata da Cerullo Vincenzo

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

Per i due posteggi di cui la ditta è titolare, nel periodo "FEBBRAIO 2011 – DICEMBRE 2020" sono stati assegnati lo stesso numero di presenze ovvero n. 402 (ossia n. 461,18 con i ricalcoli di cui alle osservazioni d'ufficio nn. 0, 0-bis e 0-ter ).

Diversamente, nella precedente graduatoria cui alla determina n. 92/2010, le due licenze avevano posizioni diverse in quanto dipendenti dalla rispettive date di rilascio.

Dalla combinazione delle due graduatorie, calcolate sulla base di metodologie diverse, ne è derivata la "graduatoria provvisoria" pubblicata, che ha generato per ognuno dei singoli posteggi, una posizione reciproca non necessariamente costante.

# [Osservazione num. ordine: 8]

Osservazione prot n. 5219 del 13/01/2021 effettuata da Marinelli Franca

Esito: OSSERVAZIONE ACCOLTA

#### **Motivazione:**

Riesaminando la posizione del richiedente, è emersa un errata attribuzione di punteggi dovuta ad un subingresso registrato in un secondo momento (SCIA di subingresso presentata in data 30/07/2018), dovuta a causa di una richiesta di conformazione documentale inoltrata alla ditta stessa.

L'anomalia è stata sanata riattribuendo le dovute presenze al titolare dell'autorizzazione.

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 9]

Osservazione pervenuta c/o **mail Servizio Mercati** del **14/01/2021** effettuata da **Troiani Davide** Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA** 

#### **Motivazione:**

Per prendere parte alla graduatoria si è inteso limitare la verifica agli ultimi due anni in quanto dati più facilmente disponibili, assicurando comunque controlli contabili anche su altre annualità.

Infatti, chi si è messo in regola con la regolarizzazione dei due anni di versamenti COSAP oggetto di analisi, potrà accedere alla scelta del posteggio ma non avrà tacitamente regolarizzato eventuali inadempienze pregresse.

Invero, sulla base di tali permanenze di irregolarità pregresse, gli stessi saranno comunque oggetto di avvii di procedimenti di revoca.

In ogni caso, quando il singolo operatore ha inteso regolarizzare la propria posizione tramite le procedure gestite dalla società ICA, ha potuto regolarizzare contestualmente sia il biennio suddetto, sia eventuali anomalie pregresse.

. .

# [Osservazione num. ordine: **10**]

Osservazione prot n. 6725 del 15/01/2021 effettuata da Spezialetti Rossella

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

# **Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 11]

Osservazione prot n. 7967 del 18/01/2021 effettuata da Scarcelli Leonardo

Esito: OSSERVAZIONE ACCOLTA

#### Motivazione:

Riesaminando la posizione del richiedente, è emerso un errore nel conteggio delle presenze relativamente all'annualità 2017, che sono state pertanto riattribuite, in aggiunta ai ricalcoli effettuati d'ufficio.

Riguardo alla richiesta di poter accorpare i due posteggi ad oggi assegnati, si ricorda che il punto 9 della determina dirigenziale n. 123-2230 del 30/12/2020 (di pubblicazione della graduatoria provvisoria), recita quanto segue: "...coloro, tra gli operatori del settore non alimentare, che sono attualmente titolari di più di un posteggio, e solo nel caso in cui volessero mantenere uniti tali posteggi, potranno scegliere il posteggi consecutivamente, ma necessariamente dovranno sceglierli nella zona di mercato individuata nel tratto di via D'Avalos in prossimità dell'Aurum, tra l'incrocio con via Palizzi e l'incrocio con il tratto di via Elettra che costeggia la curva sud dello stadio Cornacchia.".

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 12]

Osservazione prot n. 7970 del 18/01/2021 effettuata da Scarcelli Leonardo

Esito: OSSERVAZIONE ACCOLTA

#### Motivazione:

Riesaminando la posizione del richiedente, è emerso un errore nel conteggio delle presenze relativamente all'annualità 2017, che sono state pertanto riattribuite, in aggiunta ai ricalcoli effettuati d'ufficio.

Riguardo alla richiesta di poter accorpare i due posteggi ad oggi assegnati, si ricorda che il punto 9 della determina dirigenziale n. 123-2230 del 30/12/2020 (di pubblicazione della graduatoria provvisoria), recita quanto segue: "...coloro, tra gli operatori del settore non alimentare, che sono attualmente titolari di più di un posteggio, e solo nel caso in cui volessero mantenere uniti tali posteggi, potranno scegliere il posteggi consecutivamente, ma necessariamente dovranno sceglierli nella zona di mercato individuata nel tratto di via D'Avalos in prossimità dell'Aurum, tra l'incrocio con via Palizzi e l'incrocio con il tratto di via Elettra che costeggia la curva sud dello stadio Cornacchia."

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 13]

Osservazione prot n. 8671 del 19/01/2021 effettuata da Sprecacenere Giuseppe

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata

permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

Si specifica inoltre che, per prendere parte alla graduatoria si è inteso limitare la verifica agli ultimi due anni in quanto dati più facilmente disponibili, assicurando comunque controlli contabili anche su altre annualità.

Infatti, chi si è messo in regola con la regolarizzazione dei due anni di versamenti COSAP oggetto di analisi, potrà accedere alla scelta del posteggio ma non avrà tacitamente regolarizzato eventuali inadempienze pregresse.

Invero, sulla base di tali permanenze di irregolarità pregresse, gli stessi saranno comunque oggetto di avvii di procedimenti di revoca.

In ogni caso, quando il singolo operatore ha inteso regolarizzare la propria posizione tramite le procedure gestite dalla società ICA, ha potuto regolarizzare contestualmente sia il biennio suddetto, sia eventuali anomalie pregresse.

# [Osservazione num. ordine: **14**]

Osservazione prot n. 8769 del 19/01/2021 effettuata da Reginelli Angelo

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

## **Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

# [Osservazione num. ordine: **15**]

Osservazione prot n. 8827 del 19/01/2021 effettuata da Di Giuliantonio Domenico

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto, dalle verifiche delle presenze, non risulta alcuna anomalia nella "graduatoria provvisoria" relativamente alla ditta osservante, fatti salvi, ovviamente, i ricalcoli effettuati d'uffico sulla base delle osservazioni nn. 0, 0-bis e 0-ter.

Si specifica, inoltre, che l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92/2010 non è ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

\_\_\_\_\_\_

#### [Osservazione num. ordine: **16**]

Osservazione prot n. 9953 del 21/01/2021 effettuata da Di Giuliantonio Claudio

Esito: OSSERVAZIONE ACCOLTA

# **Motivazione:**

Riesaminando la posizione del richiedente, è emersa un errata attribuzione di punteggi dovuta a subingressi registrati in momenti successivi.

L'anomalia è stata sanata riattribuendo le dovute presenze al titolare dell'autorizzazione.

------

# [Osservazione num. ordine: 17]

Osservazione prot n. 9955 del 21/01/2021 effettuata da Albini Maurizio

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

## Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

#### [Osservazione num. ordine: 18]

Osservazione prot n. 9960 e 10027 del 21/01/2021 effettuata da Ciarlitto Antonio

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

### **Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92/2010 non è ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 19]

Osservazione prot n. 12092 del 25/01/2021 effettuata da Stasio Donatelli

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto la ditta formalmente non esprime alcuna particolare richiesta.

.....

#### [Osservazione num. ordine: **20**]

Osservazione pervenuta c/o mail Servizio Mercati del 25/01/2021 effettuata da Toderenchuk Orysya

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto, dalle verifiche delle presenze, non risulta alcuna anomalia nella "graduatoria provvisoria" relativamente alla ditta osservante, fatti salvi, ovviamente, i ricalcoli effettuati d'uffico sulla base delle osservazioni nn. 0, 0-bis e 0-ter.

.....

# [Osservazione num. ordine: **21**]

Osservazione prot n. 12315 del 25/01/2021 effettuata da Faramondi Antonio

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

# Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto, dalle verifiche delle presenze, non risulta alcuna anomalia nella "graduatoria provvisoria" relativamente alla ditta osservante, fatti salvi, ovviamente, i ricalcoli effettuati d'uffico sulla base delle osservazioni nn. 0, 0-bis e 0-ter.

# [Osservazione num. ordine: 22]

Osservazione prot n. 12821 del 26/01/2021 e prot n. 16525 del 01/02/2021 effettuata da Imparato Riccardo

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione di cui al prot n. 12821 del 26/01/2021 non è accoglibile in quanto le chiusure di cassa cui si fa riferimento non possono essere ricondotte in modo certo al mercato in questione. La successiva integrazione, di cui al prot n. 16525 del 01/02/2021, a sua volta non è accoglibile in quanto l'autocertificazione prodotta non è oggettivamente verificabile.

------

#### [Osservazione num. ordine: **23**]

Osservazione prot n. 13452 del 26/01/2021 effettuata da Faieta Paolo

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

.....

# [Osservazione num. ordine: 24]

Osservazione prot n. 13745 del 27/01/2021 effettuata da Riottini Patriarca Diego

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

# Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto la ditta formalmente non esprime alcuna particolare osservazione alla "graduatoria provvisoria" pubblicata.

Per quanto riguarda la richiesta in subordine relativamente alla concessione di un posteggio di metratura adeguata, é comunque fatta salva, per quanto reso possibile dalla morfologia dei luoghi e dalla metratura attualmente in concessione. nelle modalità ordinarie.

# [Osservazione num. ordine: 25]

Osservazione prot n. 13748 del 27/01/2021 effettuata da Rahman Shydur

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

\_\_\_\_\_\_

# [Osservazione num. ordine: 26]

Osservazione prot n. 15266 del 28/01/2021 effettuata da: Olivieri Luigina

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

# [Osservazione num. ordine: 27]

Osservazione prot n. 15871 del 29/01/2021 effettuata da Andrenacci Emma

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### **Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile, o quanto meno non valutabile, poiché la ditta formalmente non esprime alcuna particolare richiesta.

\_\_\_\_\_\_

#### [Osservazione num. ordine: **28**]

Osservazione prot n. 16649 del 01/02/2021 effettuata da Pichiecchio Paolo

Esito: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

#### Motivazione:

L'osservazione non è accoglibile in quanto pervenuta fuori il termine massimo concesso, nella determina n. 2230 del 30/12/2020, fissato al 29/01/2021.

Ad ogni buon conto, si specifica che dopo ulteriore approfondimento delle presenze rilevate nel periodo "2011-2020" opportunamente ricollegate a quanto prodotto nella graduatoria approvata con determina n. 92/2010, si ritiene che la posizione in "graduatoria provvisoria" sia congrua.

-------

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico Servizio SUAP e Mercati *Arch. Francesco Chiavaroli*